

CCCLXIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1885

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. Dopo alcune osservazioni del deputato Ungaro, al quale risponde il ministro della marina, approvansi i 16 articoli del disegno di legge per l'istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia armata. = Proposta del presidente del Consiglio riguardante l'ordine dei lavori parlamentari. = Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge per maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'interno per il riordinamento dei quadri degli impiegati della pubblica sicurezza. = Intorno al disegno di legge per dar facoltà al Governo di applicare temporaneamente alcuni consiglieri alla Corte d'appello di Torino, parlano il ministro di grazia e giustizia, il relatore deputato Frola, i deputati Napodano e Fili-Astolfone — Approvansi tutti gli articoli del disegno di legge ed un ordine del giorno. = Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni militari del regio esercito — Osservazioni dei deputati Delvecchio e Napodano ai quali risponde il ministro della guerra — Approvansi i primi 8 articoli — Il deputato Corvetto riferisce sopra una petizione che ha attinenza con l'articolo 9 — Approvansi gli articoli 9 e 10 del disegno di legge — Raccomandazione del deputato Cavalletto — Risposta del ministro della guerra. = Discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della regia armata — Approvansi tutti gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per la riforma della legge sulla leva marittima — Approvati l'articolo 1 — Sull'articolo 2 parlano il deputato Di San Donato, il relatore deputato Canevaro, il ministro della marina, i deputati Compans, Corvetto e Randaccio — Sono approvati gli articoli fino al 9 — Su quest'articolo parla il deputato Randaccio, il relatore deputato Canevaro ed il ministro della marina — Si approvano gli articoli 9, 10 e 11 — Sull'articolo 12 parlano il deputato Cavalli, il relatore, il ministro della marina ed il deputato Randaccio — Approvansi gli articoli dall'11 al 18 — Sull'articolo 19 parlano il deputato di San Donato, il ministro della marina ed il deputato Canevaro — Approvansi gli articoli dal 19 al 31 — Osservazioni del ministro della marina e del relatore sull'articolo 32 che viene approvato — Si approva pure l'articolo 33, e si rimanda ad una seduta antimeridiana il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta comincia alle ore 10,10 antimeridiane.

Discussione del disegno di legge relativo all'istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia marina.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge relativo all'istituzione

del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia marina.

Si dà lettura del disegno di legge.

Fabrizj, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 197-c).

Presidente. La discussione generale è aperta. L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

Ungaro. Ho chiesto di parlare, non certo per

proporre alcuna innovazione, o emendamento al presente disegno di legge, che torna alla Camera con lievi modificazioni apportatevi da sì alto consesso qual'è il Senato del Regno. Però mi corre l'obbligo di rammentare all'onorevole ministro della marineria, che durante la discussione del detto disegno di legge l'anno scorso alla Camera, io feci un discorso in cui deplorava la condizione infelice dei macchinisti della marineria e del Corpo del Commissariato. L'onorevole ministro volle, con la cortesia che lo distingue sempre, rispondermi che egli avrebbe pensato all'uno e all'altro corpo. Ormai, con l'incremento che prende la nostra marineria, a me pare che sia necessario pensare seriamente a questo Corpo benemerito di macchinisti, nelle cui mani è riposta in gran parte la sicurezza delle nostre navi.

Io certo non ho intenzione di muover censura all'onorevole ministro, che stimo come il protettore imparziale di tutti gli ufficiali appartenenti alla regia marineria: nè sarebbe ora davvero il caso, imperocchè in questi ultimi giorni ci è stato dato vedere quanto egli abbia a cuore le sorti di essa. Però stimo opportuno ricordargli, che ultimamente si è dovuto sbarcare dal *Principe Amedeo* un macchinista, perchè aveva l'età di 65 anni, dall'*Italia* un altro che ne aveva 64, dal *Castelfidardo* un terzo che ne aveva 66.

A me pare che la classe dei macchinisti, e specialmente i più giovani tra essi, avrebbe grandissimo vantaggio, se l'onorevole ministro si decidesse ad adottare anche in quel corpo l'istituzione della posizione ausiliaria; ed io non dubito che come la Camera gli ha concesso con molta larghezza la facoltà di collocare a riposo o in posizione ausiliare molti ufficiali naviganti, altrettanto farebbe anche per il Corpo dei macchinisti o del Commissariato. E così egli avrebbe modo di ringiovanire i quadri.

Molti di questi macchinisti han dovuto aspettar quindici o sedici anni, per passare dal grado di sott'ufficiale a quello di ufficiale, che corrisponde al grado di sottotenente nell'esercito, e di guardia marina nell'armata.

Arrivati a quel grado essi hanno quasi raggiunto il loro bastone di maresciallo, essendo per loro impossibile sperare prima di altri 20 anni di carriera, di raggiungere quello di tenenti di vascello, perchè a quel posto vi sono già altri macchinisti, che lo hanno raggiunto in una età avanzatissima, tanto che per questi l'ufficio è poco men che un canonicato.

Al ministro, come ad un buon padre di famiglia, io comprendo che rincresca di collocare a ri-

poso o in posizione ausiliare questi ufficiali: *ma dura lex, sed lex.*

Molte volte i giovani macchinisti, che hanno il grado di guardia marina, per la mancanza o la inettitudine di quelli che per vecchiezza non possono assistere alle macchine durante le traversate, sono adibiti a servizi molto più gravi di quelli che incomberebbero al loro grado. E questi servizi li fanno e bene per l'esperienza che hanno acquistata nei lunghi anni in cui son rimasti sott'ufficiali.

Ora non è regolare che questi macchinisti, che sono adibiti a un servizio superiore ed anche più faticoso di quel che dovrebbero fare pel loro ufficio, non debbano poi raggiungere che con grandissima difficoltà quel grado, che è per loro l'ideale della vita.

E quindi prego l'onorevole ministro di voler seriamente pensare a rifornire il Corpo dei macchinisti con elementi giovani. Intanto io lo ringrazio per aver provveduto nel bilancio della marineria ad aumentare gli ufficiali superiori nel Corpo dei macchinisti, aumentando di quattro il numero dei maggiori: ma io vorrei che egli non si limitasse solamente a questo, e desidererei che col diritto che ha di rivedere i quadri, cercasse di ringiovanirli, collocando a riposo quei tali che gli risultino impossibilitati alla navigazione, ed impossibilitati a fare il servizio in macchina.

E giacchè ho facoltà di parlare, mi permetto di rammentare all'onorevole ministro anche la questione del Corpo del Commissariato. Non è regolare che coloro che appartengono a questo Corpo che vestono la stessa divisa degli ufficiali dell'armata, e che in non piccola parte partecipano con gli altri ufficiali naviganti ai più importanti servizi dell'armata, non abbiano poi gli stessi diritti e trattamenti di quest'ultimi.

Le promozioni nel Corpo del Commissariato sono lentissime; ed a me incombe il dovere di rammentare all'onorevole ministro, quel che egli ebbe la cortesia di dirmi: che, cioè, nel Corpo del Commissariato vi erano degli ufficiali i quali erano provenienti dagli antichi ufficiali di maggioranza; e che egli avrebbe fra poco tempo pensato ad adottare provvedimenti per ampliare la classe dei commissarii, e concedere a loro gli stessi vantaggi degli ufficiali naviganti.

Io ho piena fiducia che l'onorevole ministro Brin saprà sempre più ben meritarsi da tutti i Corpi della marineria, trattandoli tutti all'istessa stregua, e che mantenendo le promesse fatte, studierà il miglioramento della classe dei commissari o macchinisti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Quando questa legge era davanti alla Camera, spiegai all'onorevole Ungaro le ragioni per le quali il Ministero non si era indotto a proporre di estendere l'istituto del servizio ausiliario al Corpo del Commissariato e a quello dei macchinisti.

L'altro ramo del Parlamento convenne in quelle ragioni; anzi andò ancor più in là, e limitò l'istituto del servizio ausiliario al Corpo degli ufficiali di vascello. Quindi risponderò all'onorevole Ungaro che la questione di estendere la posizione di servizio ausiliario a tutti gli altri Corpi dell'armata, resta aperta; il Governo si riserva di esaminarla e di proporre, a tempo debito, i provvedimenti opportuni.

Quanto poi alla osservazione fatta dall'onorevole Ungaro, che converrebbe collocare in riposo i macchinisti che, per età o per salute, non fossero più atti al servizio, risponderò che qui si tratta di un dovere che incombe al Governo; che le leggi attuali danno a questo la facoltà di provvedere all'uopo; e che il Governo non mancherà di adempiere a questi suoi doveri.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È stabilita per gli ufficiali dei Corpi militari della regia marineria la posizione di servizio ausiliario. ”

(È approvato senza discussione, insieme con tutti i successivi.)

“ Art. 2. La posizione di servizio ausiliario è assegnata con regio decreto agli ufficiali indicati nell'articolo precedente, i quali, o per età o per non possedere più tutte le qualità richieste per il servizio attivo nei Corpi della regia marineria, sono meno atti a proseguire in questo servizio, ma conservano tuttavia attitudine a prestare alcuno dei servizi indicati nell'articolo 5°. ”

“ Art. 3. Agli ufficiali in servizio ausiliario si applicano le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali in servizio attivo, con quelle modalità che saranno determinate con decreto reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di marina e sul conforme parere del Consiglio dei ministri. ”

“ Art. 4. Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto alla giubilazione ed alla riforma.

“ Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intero come per gli ufficiali in attività di servizio. ”

“ Art. 5. Gli ufficiali in servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo, il quale può all'occorrenza e secondo la loro attitudine chiamarli a prestare i servizi seguenti:

“ a) Servizi speciali per i quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marineria stabiliti appositi personali;

“ b) In tempo di pace affidare loro temporanee missioni di servizio;

“ c) In caso di mobilitazione delle forze marittime od in tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati agli ufficiali dei quadri attivi. ”

“ Art. 6. Gli ufficiali dello stato maggiore della regia marineria se hanno raggiunto l'età indicata nei vari gradi nella tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino attitudine ad alcuno dei servizi indicati all'articolo 5° della presente legge.

Stato maggiore generale

Vice-ammiragli	65
Contro-ammiragli	60
Capitani di vascello	55
Capitani di fregata	52
Capitani di corvetta	50
Ufficiali inferiori	45

“ I collocamenti in riforma o a riposo di autorità degli ufficiali in attività di servizio sopraindicati sono limitati ai soli casi accertati d'infermità o d'inabilità a proseguire nel servizio attivo.

“ Per questi collocamenti a riposo dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore di marineria, il quale in simili casi, sarà composto di soli membri militari di grado almeno uguale, ma più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

“ Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo. ”

“ Art. 7. Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nell'articolo 5°, gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marineria che rivestano una delle seguenti condizioni:

“ a) che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione;

“ b) che non siano stati compresi per due volte nelle liste d'avanzamento. ”

“ Art. 8. Agli ufficiali in servizio ausiliario spettano i sottoindicati assegnamenti:

“ 1° *Sul bilancio del Tesoro*: La pensione di ritiro secondo le leggi vigenti, e, ove a questa non abbiano diritto, tanti trentesimi (per gli ufficiali ammiragli, superiori, tenenti di vascello) o tanti venticinquesimi (per gli ufficiali subalterni) del *minimum* della pensione stessa, quanti sono gli anni di servizio che contano all'atto del collocamento nella posizione di servizio ausiliario.

“ A questi assegnamenti sono aggiunte le quote corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

“ In ogni caso l'assegno annuo, così dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il *maximum* della pensione di ritiro del suo grado.

“ 2° *Sul bilancio della marina*: Una indennità annua secondo la tabella seguente per gli ufficiali dello stato maggiore generale e gradi corrispondenti:

Vice-ammiragli	L. 1,000
Contrammiragli	” 600
Ufficiali superiori	” 400
Tenenti di vascello	” 350
Ufficiali subalterni	” 250

“ Durante il tempo in cui gli ufficiali in servizio ausiliario sono chiamati a prestare uno dei servizi accennati all'articolo 5°, e per quel numero di giorni di tale servizio effettivamente prestato, l'indennità stabilita al numero 2 del presente articolo è aumentata per modo che, tenuto conto dello assegno di pensione di cui al numero 1, essi ricevano un assegno complessivo pari allo stipendio (coi sessennii) degli ufficiali dello stesso grado e dello stesso Corpo in attività di servizio.

“ In tal caso spettano pur loro le indennità eventuali fissate per gli ufficiali in attività di servizio. ”

“ Art. 9. Agli ufficiali che dalla posizione ausiliaria, di autorità od a loro richiesta, siano definitivamente collocati in riforma o a riposo, sarà liquidata la pensione loro spettante secondo le vigenti leggi, tenuto conto del tempo di servizio passato nella posizione ausiliaria, giusta l'articolo 4°.

“ Alla pensione vitalizia, determinata nel precedente alinea, saranno aggiunte le quote corrispondenti al numero delle campagne di guerra fatte, agli anni di navigazione compiuti e quanto

altro può loro spettare in base al servizio utile loro computabile a norma delle leggi vigenti.

“ Questi ufficiali che cessassero dal servizio ausiliario per rinvocazione o per rimozione dal grado perderanno il diritto all'aumento di pensione di riposo per il tempo passato in servizio ausiliario. ”

“ Art. 10. Gli ufficiali in servizio ausiliario, con 25 anni di servizio, avranno diritto di collocamento a riposo quand'anche non raggiungessero l'età determinata dalle vigenti leggi sulle pensioni e potranno essere anco collocati a riposo d'autorità con le forme prescritte dall'articolo 6°.”

“ Art. 11. Le pensioni alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario saranno computati in base alla pensione definitiva di riposo a cui a termini dell'articolo 9° della presente legge avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

“ Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione del servizio ausiliario. ”

“ Art. 12. Con decreto reale saranno stabilite le norme con le quali dovranno essere giudicate la non idoneità al servizio attivo nella regia marina e l'attitudine a prestare i servizi proprii degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

“ Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le norme secondo le quali gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario ne dovranno essere tolti. ”

“ Art. 13. Nulla è innovato al disposto delle vigenti leggi sulle pensioni militari, per quanto riguarda il diritto accordato agli ufficiali della regia marina di chiedere il collocamento a riposo. ”

Disposizioni transitorie.

“ Art. 14. La restrizione, di cui al comma 2° dell'articolo 11, non sarà applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della presente legge. ”

“ Art. 15. Le disposizioni contenute nell'articolo 6° non si applicheranno, a tutto il 1° agosto 1887, a quegli ufficiali, che sino a questa data non avranno ottenuto una promozione.

“ Però quelli fra essi, che avanti il 1° agosto 1887 avranno raggiunto i limiti di età fissati nel predetto articolo 6° saranno considerati in precedenza ai quadri organici fino al primo agosto

1887, salvo che non ricevano promozioni prima che spiri il termine predetto. »

“ Art. 16. È fatta facoltà al Governo di assegnare la posizione di servizio ausiliario agli ufficiali collocati a riposo od in riforma dal 21 aprile 1884 al giorno della promulgazione della presente legge, i quali siano giudicati atti a prestare uno dei servizi specificati nell'articolo 5º della presente legge. »

Questo disegno di legge sarà messo in votazione a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Proposta del presidente del Consiglio sull'ordine del giorno.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Siccome sono iscritte nell'ordine del giorno due piccole leggi, ma urgentissime, quella al n. 4 e l'altra al n. 6, così io pregherei la Camera di voler dare la precedenza a queste due piccole leggi, che, credo, non potranno dar luogo a discussione.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio propone un'inversione nell'ordine nel giorno; cioè che si passi alla discussione dei due disegni di legge che portano i numeri 4 e 6.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Discussione del disegno di legge per una maggiore spesa nel bilancio del Ministero degli interni per il riordinamento dei quadri degli impiegati della pubblica sicurezza.

Presidente. Passeremo dunque ora alla discussione del disegno di legge n° 4: Maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'interno per il riordinamento dei quadri degli impiegati della pubblica sicurezza.

Si dà lettura del disegno di legge.

Mariotti, segretario, legge (Vedi Stampato numero 281-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico; ne do lettura:

“ È autorizzata la maggiore spesa di lire 153,000 sul capitolo 32 del bilancio del Ministero dell'interno, esercizio finanziario 1884-85, pel riordinamento del personale della pubblica sicurezza. »

(È approvato.)

Presidente. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per applicare temporaneamente alcuni consiglieri alla Corte di appello di Torino.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di applicare temporaneamente alcuni consiglieri alla Corte di appello di Torino.

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se accetti che si apra la discussione sull'articolo unico, come è modificato dalla Commissione.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà di accettare la discussione sull'articolo della Commissione; ma chiedo di parlare sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione stessa.

Presidente. Sta bene. Si darà lettura dell'articolo unico del disegno di legge, proposto dalla Commissione.

Mariotti, segretario, legge. (V. Stampato, n. 280).

Presidente. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli, nessun altro chiedendo di parlare.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Io non ho difficoltà di accettare l'aggiunta fatta alla legge dalla Commissione, che “ l'applicazione non potrà durare oltre i due anni; ” perchè dagli elementi che ho innanzi si può arguire che nel corso di due anni, le 641 cause che rimangono arretrate nella Corte di appello di Torino, saranno certamente tolte di mezzo.

Ma desidererei il consenso della Commissione per fare un emendamento al suo ordine del giorno, emendamento che servirà a chiarir meglio il concetto che lo informa.

L'ordine del giorno è in questi termini:

“ La Camera, confidando che mercè semplici provvedimenti amministrativi possa cessare assai presto l'anormalità delle applicazioni, passa alla votazione del progetto di legge. ”

Ora se si intende di parlare dell'applicazione di consiglieri dall'una all'altra Corte di appello, io accetto questo concetto dell'ordine del giorno; ed anzi esso informa lo stesso disegno di legge. In fatti esso provvede a qualche cosa di eccezionale e di anormale, che deve cessare. Ma siccome vi sono altre applicazioni, le quali sono fondate nelle leggi organiche, e specialmente l'applicazione alle Corti di cassazione di consiglieri di Corte di appello e possono esservi altre applicazioni, come di procuratori del Re, o sostituti procuratori del Re alle procure generali, io non potrei accettare la frase generica dell'*anormalità delle applicazioni*.

Quindi prego la Commissione di volere modificare in questo senso il suo ordine del giorno, e dire solamente: « possa cessare assai presto »: ed allora io lo accetterei.

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. La Commissione proponendo il suo ordine del giorno in occasione della discussione di questo disegno di legge volle richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sul fatto ripetuto delle applicazioni. Essa ritenne questo fatto anormale: ritenne poi che anche mercè semplici provvedimenti amministrativi, queste applicazioni possano cessare. E d'altra parte considerò che si devono sempre rispettare gli organici. Quindi propose quest'ordine del giorno. L'emendamento proposto ora dall'onorevole ministro spiega meglio il concetto, che credo unanime, della Commissione, e perciò non abbiamo alcuna difficoltà di accettare che si modifichi l'ordine del giorno nel senso accennato dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole guardasigilli, prendendo occasione dal disegno di legge che è in discussione. Ed è di portare il suo paziente ed intelligente esame sull'importanza dei lavori, che compie la magistratura giudicante, per vedere se, per avventura cresciuto il numero degli affari, questo non gli consigli di aggiungere permanentemente un numero maggiore di magistrati in alcune sedi, di modificare altrimenti le tabelle, e disporre in modo da fare cessare veramente il bisogno di queste applicazioni, con le quali si cerca di togliere l'arretrato, che si è verificato presso alcune Corti.

È utile investigare quali sieno le cause che hanno dato luogo a questo arretrato, per sapere se siano di carattere transitorio o permanente.

Io comprendo perfettamente che l'applicazione

temporanea di alcuni consiglieri basti a togliere l'inconveniente; ma se per avventura la causa è permanente, e dipenda dal cresciuto numero degli affari, allora anziché, applicare temporaneamente magistrati da una Corte all'altra, sarà più utile, sia in occasione del bilancio, sia con una legge speciale, di aumentare permanentemente il numero dei magistrati là dove se ne è manifestato il bisogno.

Ed allora questa legge di carattere provvisorio potrebbe essere sostituita da una legge di carattere permanente, da una modificazione all'appendice della legge organica. Vorrei anche aggiungere un'altra osservazione, se me lo permette l'onorevole guardasigilli.

Le applicazioni temporanee portano questo, che quando alcuni consiglieri sono tolti da un posto e collocati in un altro, può seguirne un perturbamento, là dove prima il servizio era bene ordinato. Ora è un simile inconveniente che io prego l'onorevole guardasigilli di evitare che si verifichi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Posso assicurare l'onorevole Napodano che la cagione dell'arretrato delle cause nella Corte d'appello di Torino fu veramente transitoria, non permanente, ed è indicata nella relazione che precede il disegno di legge; cioè l'essersi ridotte a tre le udienze che erano stabilite in numero di quattro, e ciò perchè nella quarta udienza si trattavano alcune cause in Camera di Consiglio. Da ciò seguì un arretrato di 1747 cause.

Ora però si è abbandonato questo sistema delle tre udienze, e si è ripigliato il primo sistema che si è veduto essere più ragionevole, e contemporaneamente la Corte d'appello di Torino ha dato opera efficace a togliere l'arretrato delle cause, tanto che mentre al primo gennaio 1883 erano in numero di 1747, questo numero dopo due anni è disceso a 641.

Aggiungerò poi che non è da preoccuparsi del fatto che alcuni consiglieri sono tolti dalle rispettive Corti di appello, perchè si tratta di quattro soli consiglieri, e non sono tutti e quattro tolti da una medesima Corte; quelli che si tolgono vengono presi da quelle Corti d'appello, dove già si ha la certezza che potrebbero considerarsi come non assolutamente necessari per l'andamento del servizio nelle medesime.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io mi associo completamente alle osservazioni che ha fatto l'onorevole Napodano; e

vorrei cogliere questa occasione per rivolgere preghiera all'onorevole guardasigilli, perchè con quella sollecitudine che ha mostrata sempre, voglia provvedere alla Corte di cassazione di Palermo, la quale, per insufficienza nel numero dei consiglieri, vede aumentare ogni anno l'arretrato delle cause: ond'è generalmente sentito il bisogno che sieno applicati altri consiglieri a quella Corte. Anche sotto questo punto di vista io lo prego di portare la sua attenzione sull'inconveniente da me lamentato, nel senso, cioè, che quello che ha detto l'onorevole Napodano riguardo a ciò che succede a Torino, non accada nella Corte di Palermo. Questa è la preghiera che io doveva rivolgergli, ed alla quale spero di avere una risposta soddisfacente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Posso assicurare l'onorevole Fili-Astolfone, che il Governo ha preso in considerazione le condizioni della Corte di cassazione di Palermo, e che studia i modi di provvedere alla mancanza attuale. La Commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, si sta occupando appunto di questi posti vacanti; e, terminato il suo lavoro, potremo nominar subito quelli che devono esser chiamati ad occuparli.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo e dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'ordine del giorno della Commissione, così modificato:

“ La Camera, confidando che mercè semplici provvedimenti amministrativi possa cessare assai presto l'anormalità delle applicazioni di consiglieri dall'una all'altra Corte d'appello, passa alla votazione del disegno di legge. ”

(È approvato.)

“ *Articolo unico.* È data facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte di appello di Torino quattro consiglieri di altre Corti di appello nelle quali il numero di essi ecceda il bisogno. ”

“ L'applicazione non potrà durare oltre i due anni. ”

Se nessuno chiede di parlare su questo articolo, lo pongo a partito.

(È approvato.)

L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per: Modificazioni delle leggi sulle pensioni militari del regio esercito.

Capponi, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 100-c)

Presidente. La discussione è aperta.

Delvecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Delvecchio. Io desidererei avere dall'onorevole ministro della guerra una breve spiegazione sul punto a cui si trovano gli studi per le pensioni da accordarsi ai militari e ai borghesi addetti agli opifici degli arsenali.

L'anno scorso fu presentato da me e da altri colleghi un ordine del giorno, a tal proposito, il quale fu accettato dall'onorevole ministro Brin, che funzionava in quel momento da ministro della guerra.

Io spero che egli mi vorrà dare spiegazioni che valgano a confortare coloro, che da molto tempo hanno fatto istanze a quell'oggetto. Lo prego quindi di volermi dire a qual punto sieno gli studi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Non ho presente l'ordine del giorno ricordato dall'onorevole Delvecchio; quel che ricordo precisamente è che il Governo, nell'occasione della discussione della legge sulle pensioni dei militari dell'esercito e dell'armata, aveva dichiarato che non poteva accettare, per gli operai, la tabella nuova delle pensioni per la bassa forza dell'esercito e dell'armata essenzialmente perchè riduceva il tempo di servizio che dà diritto alla giubilazione da 25 a soli 20 anni; inquantochè se si applicasse agli operai la stessa regola, ne verrebbe che i nostri operai che prendono in generale servizio dai 17 ai 25 anni, giunti all'età di circa 40 anni, avrebbero acquistato un diritto imprescindibile di chiedere la giubilazione; quando cioè un operaio è proprio nella pienezza delle sue forze e della sua esperienza. Ciò sarebbe stato inopportuno; ed il Governo respinse la proposta che taluni deputati facevano per migliorare le condizioni di giubilazione degli operai. Però il Governo promise di studiar la questione sotto un altro punto di vista: di aumentare cioè la quota anche agli operai, per le pensioni, contemporaneamente prolungando il tempo di servizio, o almeno il termine d'età dal quale avessero diritto alla giubilazione; portandolo per esempio a 50 a 52 od a 55 anni; ed allora si potrebbe senza aggravio delle finanze migliorare le condizioni di questi operai. Era uno studio che

si riservava di fare; e difatti, passata questa legge, il ministro della guerra e quello della marina non mancheranno di studiare questa questione e sottoporre a suo tempo una proposta all'esame del Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Vecchio.

Delvecchio. Io trovo molto equo il sistema esposto dall'onorevole ministro della guerra; e quindi mi limito più che a prendere atto, a far voti perchè, in conseguenza, presenti presto un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. In questa occasione domando io pure all'onorevole ministro della guerra che nello studio che promette di fare per nuove proposte, tenga conto anche degli operai delle fabbriche d'armi; e più di tutto del modo col quale sarebbe computato ad essi il tempo utile per la liquidazione della pensione; perchè, secondo certi criteri, non basterebbe la vita umana la più lunga perchè taluno di loro possa aver diritto alla pensione.

Dimanierachè, se, per caso, l'onorevole ministro della guerra e quello della marina pensano che possa a costoro spettare un diritto alla pensione, ne regolino l'applicazione e l'esecuzione in modo ragionevole, affinchè non accada il fatto che alcuni abbiano un diritto che non possano poi, nemmeno con una vita lunghissima, esercitare.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Sono approvati, senza discussione, fino all'8º inclusive, gli articoli seguenti:

“ Art. 1. La liquidazione della pensione si farà per gli ufficiali del regio esercito a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 7 febbraio 1865.

“ Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto articolo 17.

“ Pei militari di truppa la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

“ Il servizio e lo campagne di guerra per l'in-

dependenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

“ Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 27 giugno 1850, n. 1049. ”

“ Art. 2. Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, o in posizione ausiliaria, od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

“ Pei capitani, all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano in conformità del precedente articolo. ”

“ Art. 3. Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

“ gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

“ gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

“ i militari di truppa dopo 20 anni di servizio;

“ Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i limiti seguenti di età:

“ pei generali d'esercito e tenenti generali, 60 anni;

“ pei maggiori generali, 55 anni;

“ pegli ufficiali superiori, 52 anni;

“ pegli ufficiali inferiori, 45 anni;

“ pei militari di truppa non vi saranno limiti di età. ”

“ Art. 4. Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in servizio ausiliario, in disponibilità o in aspettativa per soppressione o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo precedente, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

“ La pensione di ritiro pegli ufficiali generali e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1º e 2º. ”

“ Art. 5. Sono aboliti i privilegi stabiliti a favore di alcuni militari dall'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.

“ Continueranno però a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

“ I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado

e 20 di permanenza nella loro arma avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

“ Questi aumenti potranno essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella. ”

“ Art. 6. Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari riformati di truppa viene esteso il beneficio della reversibilità del terzo della pensione, quando il marito o il padre abbia prestato meno di 25 anni di servizio.

“ Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la reversibilità di un terzo dell'assegno temporaneo goduto dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo in cui doveva per esso durare.

“ Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la reversibilità nel terzo della pensione e dell'assegno, come per le vedove e gli orfani dei riformati, salva la diversa misura della pensione o dell'assegno, come alla legge 25 maggio 1852.

“ Le vedove e gli orfani degli ufficiali e militari morti in servizio prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, saranno considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come vedove ed orfani di ufficiali e militari riformati; e saranno ad essi applicate le norme della citata legge 25 maggio 1852.

“ Art. 7. Le indennità annue degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario rimangono stabilite in lire:

- “ 1000 pei tenenti generali;
- “ 600 pei maggiori generali;
- “ 400 pei ufficiali superiori;
- “ 350 pei capitani;
- “ 250 pei subalterni. ”

“ Art. 8. Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado, la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio.

“ Art. 9. Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, numero 854.

“ Resta per altro in facoltà dei militari attual-

mente in servizio, od in posizione ausiliaria che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, numero 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, numeri 1376 e 1402.

“ È pure fatta facoltà agli ufficiali ed ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.

“ La nuova tabella sarà applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. È pervenuta alla Commissione una petizione, con la quale si è sollevato il dubbio, se per gli ufficiali ora in posizione ausiliaria, nell'atto del collocamento a riposo, la pensione sarebbe stata liquidata cogli antichi o coi nuovi stipendi.

Pare quasi impossibile che un tale equivoco abbia potuto nascere; poichè in quest'articolo già votato dalla Camera, e che ci ritorna ora approvato dal Senato, è chiaramente detto che la liquidazione della pensione, e, ben s'intende, *all'atto del collocamento a riposo*, degli ufficiali che ora sono in posizione ausiliaria, sarà fatta come se essi avessero fruito, durante gli ultimi tre anni passati sotto le armi dei nuovi stipendi.

E difatti in quest'articolo si legge:

“ Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, numero 854. ”

Aggiungo che nella tornata delli 26 maggio scorso sia dall'onorevole Ricotti, che fu iniziatore di questa disposizione, sia dal ministro della guerra d'allora, Ferrero, questo punto fu perfettamente chiarito nel senso da me ora espresso.

Io ho stimato mio dovere di riferire così sulla petizione che è stata trasmessa alla Commissione, per levare qualunque equivoco che potesse per avventura sussistere o sollevarsi in proposito.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato.)

“ Art. 10. La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884. ”

(È approvato.)

Tabella delle pensioni di ritiro pei militari di truppa del R. esercito.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagne	Massimo a 35 anni di servizio
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

(È approvata.)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Dirò soltanto poche parole in appendice al disegno di legge che abbiamo testè approvato.

Non ho voluto parlare sugli articoli, perchè desideravo che questo disegno di legge passasse senza osservazioni, nè modificazioni; che è tempo che esso diventi legge. Voglio, però, fare ora una preghiera all'onorevole ministro della guerra; ed è che egli voglia compiacersi di esaminare nuovamente le condizioni di quei vecchi ufficiali del 1848-49, i quali si trovano in sofferenza per stipendi inadeguati di pensione, come anche quelle di alcuni ufficiali dei corpi volontari, i quali per alcune interpretazioni restrittive della Corte dei conti, non furono ammessi al godimento della pensione o degli assegni vitalizi accordati dalla legge del 4 dicembre 1879. Non domando, dunque, all'onorevole ministro altro che questo: che egli si occupi delle istanze che gli presentassero questi benemeriti veterani, che cooperarono attivamente al risorgimento nazionale.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra, ha facoltà di parlare.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Cavalletto mi ha rivolto due domande o meglio raccomandazioni. La prima si riferisce all'applicazione di una legge speciale che accorda il diritto a pensione a quei cittadini che senza esser stati regolarmente arruolati nell'esercito presero parte quali volontari alle guerre del risorgimento italiano e in conseguenza delle ferite divennero col tempo impotenti al lavoro; la seconda riguarda i militari collocati a riposo prima della promulgazione della legge del 1865, e quindi con pensioni assai minori a quelle stabilite da detta legge.

Sulla prima domanda dell'onorevole Cavalletto debbo ricordare alla Camera che la legge speciale alla quale essa si riferisce fu già riveduta e corretta altra volta dal Parlamento; tuttavia non mancherò di esaminare se vi sieno ancora altre correzioni od interpretazioni da proporsi al Parlamento per la soluzione equa di alcuni casi speciali non previsti, e che si presentarono nell'applicazione di detta legge; e se occorre non mancherò di fare nuove proposte al Parlamento.

Riguardo alla seconda raccomandazione, debbo dichiarare alla Camera che se trattasi veramente di provvedere alla sorte dei vecchi militari giubilati prima del 1865, e che non furono compresi nelle precedenti leggi speciali che già hanno provveduto a gran parte di essi, cioè a tutti quelli che fecero qualche campagna, non ho difficoltà di studiare la cosa; e se veramente trattasi di un numero ristretto d'individui, degni della benevolenza del Governo e del paese per i servizi prestati, pei quali l'applicazione della legge del 1865 non importerebbe un aggravio troppo sensibile alla finanza, mi farò un dovere d'intendermi col mio collega delle finanze, e quindi proporre un apposito disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io non sono indiscreto nelle mie domande. Ho chiesto soltanto un miglioramento alle condizioni di questi vecchi ufficiali e veterani del 1848-1849; e desidero che sia migliorata, nei limiti consentiti dalla nostra finanza, la loro posizione e condizione economica.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni pei militari della regia marina. Si dia lettura del disegno di legge.

Capponi, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 101-c.)

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

“ Art. 1. La liquidazione delle pensioni si farà per gli ufficiali della regia armata a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 26 marzo 1865, n. 2217.

“ Per i soli tenenti di vascello e per gli ufficiali di grado corrispondente si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare d'un decimo dello stipendio di tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto articolo 17.

“ Per i militari del Corpo reale equipaggi la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

“ Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione, anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

“ Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 20 giugno 1851, n. 1208. ”

“ Art. 2. Quando l'ufficiale sia collocato a riposo o in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

“ Pei tenenti di vascello all'ultimo stipendio sarà aggiunto il decimo dello stipendio dello stesso grado in conformità del precedente articolo. ”

“ Art. 3. Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

“ gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

“ gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

“ i militari del Corpo reale equipaggi dopo 20 anni di servizio.

“ Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i seguenti limiti di età:

“ per gli ammiragli, vice-ammiragli e ufficiali di grado corrispondente 60 anni;

“ per i contrammiragli ed ufficiali di grado corrispondente 55 anni;

“ per gli ufficiali superiori. 52 anni;

“ per gli ufficiali inferiori 45 anni;

“ per i militari del Corpo reale equipaggi non vi saranno limiti di età. ”

“ Art. 4. Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo, per parere medico e per parere emesso dal Consiglio superiore di marina, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo quando anche non raggiungessero l'età determinata dall'articolo precedente e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

“ La pensione di ritiro per gli ufficiali ammiragli e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1 e 2. ”

“ Art. 5. Sono aboliti per gli ufficiali e per i sott'ufficiali i privilegi loro concessi dal primo e dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1865, n. 2217.

“ Continueranno per altro a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati del Corpo reale equipaggi che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

“ I macchinisti di 1ª e 2ª classe, i nocchieri di 1ª classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, i quali contino 6 anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione. Sarà però in loro facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 14, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731. In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.

“ Questi aumenti potranno essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella. ”

“ Art. 6. Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari del Corpo reale equipaggi riformati, viene esteso il beneficio della reversibilità del terzo della pensione, quando il marito o il padre abbia prestato meno di 25 anni di servizio.

“ Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la reversibilità d'un terzo dell'assegno temporaneo goduto dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo, in cui doveva per esso durare.

“ Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la reversibilità del terzo della pensione o dell'assegno, come per le vedove e gli orfani dei riformati, salva la diversa misura

della pensione o dell'assegno, come alla legge del 25 maggio 1852.

“ Le vedove e gli orfani di ufficiali e militari morti prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, saranno considerati per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come vedove ed orfani di ufficiali o militari riformati; e saranno ad essi applicabili le norme della citata legge 25 maggio 1852. ”

“ Art. 7. Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio. ”

“ Art. 8. Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali della regia marina e loro aventi diritto, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, n. 854.

“ Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1865, numero 2217, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, n. 1376 e 1402.

“ È pure fatta facoltà agli ufficiali dei Corpi della regia marina ed ai militari graduati del Corpo reale equipaggi di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione. ”

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Anche a nome della Commissione devo qui fare la stessa dichiarazione, che ho fatta riguardo agli ufficiali dell'esercito, per gli ufficiali dell'armata rispetto all'articolo 8 in discussione: che, cioè, gli ufficiali della regia armata, cui fosse applicata la legge sulla posizione ausiliaria, durante l'anno 1885, avranno sempre il diritto di farsi poi liquidare la pensione sulla base degli stipendi della legge del 5 luglio 1882. È una dichiarazione che la Commissione deve fare affinché non possa sopravvenire nessun equivoco sull'applicazione dell'articolo 8 ora in discussione.

Dal resto ciò è stato pure ammesso dal Senato **Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 8.

(È approvato.)

“ Art. 9. La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884. ”

(È approvato.)

Tabella fissa delle pensioni di ritiro per i militari del Corpo reale equipaggi.

(Art. 1 della legge).

G R A D I	Minimo a 20 anni effettivi di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 35 anni senza aumento del quinto
Nocchieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, e altri militari pareggiati a tale grado	730	18	1000
2º nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado	500	15	725
Sotto nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	415	10	565
Marinari e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzi	300	7	405

(È approvata.)

Questo disegno di legge sarà messo in votazione a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

L'ordine del giorno reca: “ Discussione del disegno di legge per riforma della legge sulla leva marittima.

Si dia lettura del disegno di legge.

Capponi, segretario, ne dà lettura.

Presidente. L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

Brin, ministro della marina. Il Governo, quando presentò questo disegno di legge, presentò tutti gli articoli della nuova legge sulla leva marittima; dimodochè bisognava discutere quelli che restavano tali e quali e quelli che venivano modificati per pareggiarli a quelli della leva per l'esercito; la Commissione invece ha fatto un nuovo disegno col quale si discuterrebbero solo gli articoli della legge che sono modificati.

Questo facilita molto la discussione; quindi io prego la Camera di consentire che la discussione si apra sul disegno presentato dalla Commissione.

Presidente. Se ne dia lettura.

Capponi, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 45 A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli modificati:

“ I. — Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata:

“ I. I condannati:

“ a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

“ b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del Codice penale toscano.

“ II. I condannati:

“ a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

“ Titolo I, capi 1 e 2;

“ Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;

“ Titolo IV;

“ Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;

“ Titolo VIII, capo 1;

“ Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;

“ Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano:

“ Titolo I, capi 1 e 2;

“ Titolo III, capo 3 B, articoli 160 e 194;

“ Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262, 263, e capo 5;

“ Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;

“ Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

“ I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del ministro della marina.

“ I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione. „

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

“ II. — Sono soggetti alla leva marittima:

“ 1º I cittadini del regno iscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere

di barcaiuolo o battellante dei porti, spiagge o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

“ Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;

“ 2º Gli iscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, agguinzano 3 mesi di navigazione;

“ 3º Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n° 2;

“ 4º I macchinisti, fuochisti, ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare. „

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Desidererei di sapere perchè i gondolieri di Venezia godano del privilegio di essere esclusi dalla leva marittima, e perchè siano soggetti alla leva di mare i cittadini del regno iscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitata la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante dei porti spiagge o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Canevaro relatore. L'articolo attuale è identico a quello della legge vigente; non vi sono state modificazioni, e la legge vige da 13 anni.

In quanto alle altre domande dell'onorevole Di San Donato debbo dire che io credo che la legge abbia sempre stabilito che i gondolieri dell'interno della città di Venezia appartengano alla leva di terra perchè essi sono poco adatti al servizio marittimo mentre sono molto opportunamente impiegati nelle compagnie del Genio militare, che prestano utilissimo servizio nella laguna veneta; è dunque anche nello scopo della difesa di questa laguna, che i gondolieri di Venezia sono lasciati al Genio militare.

La ragione per la quale gli iscritti marittimi che, dopo l'età di 15 anni, abbiano per lo spazio

di 12 mesi esercitato la navigazione, vengono a far parte della leva marittima, è questa: perchè cioè per formare gli uomini di mare è necessario che si cominci il mestiere molto da giovani; e quindi lasciando basso il limite di età, dal quale decorre il tempo utile della navigazione, si ottengono ottimi elementi, che si sono formati il piede marino appunto in gioventù, quando è più facile arrivarvi.

Si ottiene pure così di aumentare il contingente dal quale si ricavano le leve.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Io aggiungerò qualche piccola spiegazione a quelle date dall'onorevole relatore. L'onorevole Di San Donato dice: qual'è la ragione per cui si è stabilito per gli iscritti nella leva marittima l'obbligo di avere esercitato la navigazione per 12 mesi dopo l'età di 15 anni?

Rispondo. Tutti i cittadini sono soggetti alla leva e vanno nell'esercito. Qui la legge della leva marittima stabilisce chi deve far parte dell'armata, e stabilisce che debbano avere l'idoneità di prestare in essa un servizio utile. Perchè sia riconosciuta questa attitudine si è stabilito che dovessero aver navigato un anno, dopo aver compiuto l'età di 15 anni; perchè se hanno navigato un anno nell'età infantile, non si può ritenere che quella navigazione possa dare l'attitudine per entrare nell'armata.

Quindi quest'obbligo è una garanzia che si è stabilita perchè quelli che fanno parte della leva marittima abbiano l'attitudine marinaresca.

Quanto poi ai gondolieri di Venezia, se non fanno parte della leva marittima, fanno parte della leva dell'esercito, e sono stati esclusi perchè, quantunque esercitino un mestiere sull'acqua salata, realmente questo esercizio non dà loro alcuna attitudine marinaresca. Quindi siccome è un vantaggio di far parte della leva marittima, e generalmente tutti cercano di entrarvi, non vi sono stati compresi i gondolieri perchè non sarebbe giustificato che per questa loro qualità che non conferisce loro una sufficiente attitudine, dovessero entrare nell'armata.

Ripeto poi quel che ha detto l'onorevole relatore; e cioè, che queste condizioni sono le stesse esistenti nella legge attuale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Davanti all'uguaglianza della legge mi pare un trattamento di favore anche

l'esclusione dalla leva di mare dei gondolieri di Venezia.

Io non so perchè allora non si debbano escludere i battellieri di Livorno e di Civitavecchia. Dico francamente che non lo comprendo. Per la prima parte accetto le spiegazioni del ministro; ma per la seconda parte sembra a me che se nella legge vi è stabilito un privilegio, sia questo il momento di abolirlo. Perciò io domando che sia tolto questo capoverso:

“ Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Canevaro, relatore. C'è una differenza immensa fra i battellieri dei porti di Civitavecchia e Livorno ed i gondolieri di Venezia. Come ha detto l'onorevole ministro, sebbene i gondolieri manovrano le loro barche in acqua salata, tuttavia il loro mestiere non è quello di marinari perchè in mare non escono mai. Essi stanno nei canali interni di una città lagunare, ove vi è acqua salata ma in questi canali non vi sono tempeste, non si manovrano vele, non vi sono quasi pericoli da affrontare; laddove i battelli dei nostri porti vanno continuamente in mare agitato, ed i battellieri rischiano molto spesso la loro vita per effetto del cattivo tempo di mare.

I gondolieri di Venezia sono effettivamente cocchieri, e manovrano il loro remo sovra una barchetta piatta che va sempre in acque tranquille. Ora volete voi di costoro farne uomini di mare? Volete mandarli a bordo dei bastimenti? Il minore inconveniente che potremo avere sarà quello che essi soffriranno il mal di mare e che non potranno essere utili. Quindi io domando, a nome della Commissione, che l'articolo rimanga tal quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

Compans. Mi associo alla proposta dell'onorevole Di San Donato. A me pare che quando si presenta, come in oggi, l'opportunità di ritornare sopra delle leggi, nelle quali si riscontrino delle eccezioni e dei privilegi o delle disposizioni che l'esperienza abbia dimostrato non rispondenti agli ordinamenti posteriori, all'interesse del servizio, od all'equità, convenga profittare della circostanza per modificarle in guisa da togliere la necessità di ulteriori e frequenti ritocchi.

Ora io ricordo come uno degli argomenti che

si sono addotti dagli oppositori quando si sollevò la questione della riduzione della ferma, fu appunto la sottrazione di un lungo periodo della ferma impiegato nella istruzione preliminare delle reclute, la quale necessità impediva qualunque diminuzione poichè sarebbe riuscita a danno dell'educazione ed istruzione complementare.

Io già altra volta manifestai che se l'iscrizione degli uomini ai corpi dell'esercito si facesse a seconda delle loro professioni e delle zone dalle quali provengono, si potrebbe facilitare la loro istruzione, e riescendosi per tal modo a diminuire il periodo dell'istruzione preliminare, venire mano ad una graduale riduzione di ferma.

Io ammetto che i gondolieri di Venezia non siano marinari provetti, se noi li prendiamo in quella categoria di persone che esercitano il loro mestiere nella laguna; ma mi si ammetterà che il mestiere esercitato dai gondolieri della laguna avrà sempre maggiore analogia col servizio di mare, che con quello dei reggimenti di cavalleria, ai quali frequentemente si ascrivono questi uomini; perchè il gondoliere si abituerà sempre meglio alla vita di mare che a quella del soldato dell'arma di cavalleria, per riescire nella quale avrà d'uopo necessariamente di un maggiore tirocinio. Nella cavalleria si dovrebbero iscrivere di preferenza gli uomini appartenenti ai distretti equini, mentre ora si fa il contrario, e così dicasi per le iscrizioni ai vari corpi dell'esercito, e per il contingente della marineria. Gli è per questo che ho creduto opportuno associarmi alla proposta dell'onorevole Di San Donato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto. Io prego gli onorevoli preopinanti di desistere dalla loro proposta.

È una necessità assoluta per il servizio militare della piazza di Venezia lo avere due compagnie del Genio per il trasporto lagunare; e il ministro della guerra, che vedo ora prender posto al suo banco, potrà dirlo con maggiore autorità di me. Se sopprimete questo capoverso non si potranno più avere le compagnie dei lagunari che sono formate appunto dai gondolieri.

Una voce. Questa è una ragione buona.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. Io credo che la proposta dell'onorevole Di San Donato derivi da un malinteso, perchè con questo articolo non sarebbero già esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia in genere, ma i gondolieri addetti al servizio dei privati, ed ai traghetti interni della città; quelli

cioè che non escono mai in mare, ma stanno continuamente nei canali interni, sotto giurisdizione municipale.

Ora costoro non avrebbero in ogni caso alcuna attitudine al servizio nel corpo reali equipaggi, dove in virtù di questo stesso articolo, le disposizioni del quale sono in gran parte vigenti, entrano già purtroppo molte persone che hanno pochissima idoneità alla vita di mare, e che si ammettono unicamente per far numero.

Onde, per parte mia, non vorrei appunto che si aumentasse questo numero di gente inutile alla marineria militare, gente che soffre il mal di mare, ed a bordo dei bastimenti non è che di impaccio.

E perciò io propongo che si mantenga l'articolo tale quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Anche io aggiungo le mie preghiere, perchè gli onorevoli proponenti desistano dalla loro proposta.

Tutti coloro che anche per poco vanno in mare sono soggetti alla leva marittima.

Infatti l'articolo dice:

« Sono soggetti alla leva marittima tutti coloro i quali, per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante dei porti, spiagge o lagune, ecc. »

Quindi anche quelli di Venezia che vanno nella laguna, che hanno una qualche attitudine alla vita del mare, sono compresi nella leva marittima. Sono esclusi unicamente i gondolieri addetti al servizio dei privati e dei traghetti interni, i quali gondolieri sono, dirò così, i veri cocchieri di Venezia.

E costoro non hanno davvero nessuna attitudine, e riuscirebbero più di danno che di vantaggio alla marineria. Io riterrei più logico di ammettere tutti i battellieri dei fiumi e dei laghi, che avrebbero attitudini maggiori; ma allora si verrebbe a cambiare troppo la base della nostra legge.

In Francia difatti si fa così, poichè là v'è poca popolazione marittima, in confronto della marina che è molto forte.

Pregherei quindi gli onorevoli proponenti di non insistere nella loro proposta, e la Camera di mantenere l'articolo com'è.

Presidente. Onorevole di San Donato, mantiene o ritira la sua proposta?

Di San Donato. La ritiro.

Compans. Io mantengo per mio conto la proposta dell'onorevole Di San Donato non già perchè creda che l'articolo che stiamo discutendo costituisca un privilegio (non è un privilegio), ma per ragione di logica e di convenienza. Ed anche perchè quando verrà in discussione la legge relativa al reclutamento di terra, io intendo di risolvere la questione nei termini in cui l'ho annunciata; cioè che si tenga conto della specialità delle zone nell'assegnamento degli uomini ai vari corpi, di guisa che le zone equine, ad esempio, forniscano gli uomini all'arma di cavalleria, le zone marine forniscano gli uomini alla truppa di mare, ecc., come si fa, oggi, pel reclutamento delle truppe alpine.

Presidente. Onorevole Compans, mi rincresce, ma non posso mettere a partito la soppressione di questo comma proposto dall'onorevole Di San Donato e che Ella ora fa suo; perchè l'articolo 66 del regolamento dice: "Quando un emendamento è ritirato dall'autore (e l'autore qui è l'onorevole Di San Donato), non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Commissione."

Compans. O da uno dei proponenti: ed io m'era appunto associato alla proposta dell'onorevole Di San Donato.

Presidente. Allora, come uno dei presentatori dell'emendamento, vi insiste?

Compans. Precisamente.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

L'onorevole Compans propone che venga soppresso nell'articolo 2 questo periodo: "Sono pure esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia, addetti al servizio dei privati o dei traghetti interni della città, quando, per altri motivi, non debbano essere ascritti alla matricola della gente di mare."

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero.

Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Pongo a partito l'intero articolo 2, com'è stato formulato dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro, e del quale ho già dato lettura.

(È approvato, e lo sono senza discussione i seguenti articoli fino all' VIII inclusive:)

" III. — Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti ar-

ruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo reale equipaggi.

" Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialità del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e del bisogno del servizio della regia marina."

" IV. — Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato nel precedente articolo 3, è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere.

" Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gli iscritti marittimi compiono il 21° anno di età."

" V. — Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno iscritti sulla lista della leva di mare, se esiste la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3.

" Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° anno di età trascorra un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali si parla, possano aver compiuto l'esercizio predetto."

" VI. — Coloro che non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra, della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente articolo 3, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° anno di età, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto."

" VII. — Il regolamento stabilirà le condizioni colle quali potrà accordarsi agli iscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali."

" VIII. — Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano."

" IX. — Gli iscritti sulle liste di leva ma-

rittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie:

“ La prima categoria è composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

“ Alla seconda categoria appartengono gli altri iscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria, i quali sono lasciati in congedo illimitato.

“ Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto, per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente legge, alla esenzione sì dalla prima che dalla seconda categoria, formano la terza categoria.

“ I militari di ogni ferma, tanto di prima che di seconda categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi o in congedo illimitato, saranno organizzati da legge speciale, o dalla legge sulla riserva di mare, per prestare in tempo di guerra servizi locali. ”

Se nessuno domanda di parlare, lo metto a partito.

Randaccio. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Randaccio ha facoltà di parlare.

Randaccio. L'onorevole Commissione avrebbe stimato opportuno di distinguere gli uomini, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi, od in congedo illimitato, da quelli che direttamente sono dalla legge assegnati alla terza categoria. Ora ciò non può essere; gli uomini delle due prime categorie, compiuto che abbiano il periodo di servizio testè da me indicato, fanno parte naturalmente della terza categoria in cui si confondono, senza che siavi ragione alcuna di tenerli distinti; appunto nel modo istesso come avviene nell'esercito. Per la qual cosa io proporrei che l'ultimo comma di questo articolo 9 fosse modificato in questo senso: “ I militari d'ogni ferma, tanto di prima che di seconda categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi, od in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla terza categoria, saranno organizzati militarmente con legge speciale per prestare in tempo di guerra servizi locali. ”

Con questa mia proposta, ove fosse adottata, si intenderebbe poi soppresso l'articolo 57 del disegno di legge, il quale tratta appunto dell'ordinamento militare della terza categoria.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento dell'onorevole Randaccio?

Canevaro, relatore. La Commissione non ha

difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Randaccio.

Presidente. Onorevole ministro,...

Brin, ministro della marina. Io consento nella proposta dell'onorevole Randaccio che si riduce alla fusione dell'articolo 57 coll'articolo 9; dimodochè si voterebbero con quest'articolo due disposizioni.

Presidente. Pongo dunque a partito il seguente emendamento dell'onorevole Randaccio accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

“ I militari di ogni ferma, tanto di prima che di seconda categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi o in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla terza categoria saranno organizzati militarmente con legge speciale per prestare in tempo di guerra servizi locali. ”

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'intero articolo 9 di cui ho già dato lettura con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

“ X. — Il numero degli uomini di prima categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sarà determinato per legge. Con regio decreto sarà fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del regno, sulla media degli iscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella prima, nella seconda e nella terza categoria.

“ Alla media del numero degli iscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di prima categoria di ciascun compartimento marittimo è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, però nella proporzione percentuale degli iscritti trovati idonei ed arruolati. ”

(È approvato.)

“ XI. — L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli iscritti alla prima od alla seconda categoria. ”

(È approvato.)

“ XII. Gli studenti delle Università o degli Istituti assimilati, quelli degli Istituti e scuole nautiche e coloro che comproveranno di seguire

gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella 1^a categoria, possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

“ Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare cogli uomini di 1^a categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi. „

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Vorrei solo che mi fosse spiegato perchè si è detto che gli studenti delle Università, ecc. “ possono ottenere „ che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi; e quindi sia in arbitrio del ministro della marina di accordarlo, o no, invece di ammettere come massima che debba “ esser concesso. „

Io opino che a quanti hanno i requisiti stabiliti da questo articolo debba esser concesso, in tempo di pace, il ritardo di chiamata sotto le armi, e che non debba essere nella possibilità del ministro di accordarlo o no; tanto più che il comma successivo dell'articolo dichiara che il beneficio cessa per quei tali quando vi sieno ragioni speciali per far cessare il privilegio. Io farei quindi la proposta di dire “ sarà concesso „ anzichè “ possono ottenere. „

Presidente. La Commissione accetta la proposta?

Canevaro, relatore. Si è detto “ possono ottenere „ perchè così è scritto nell'articolo corrispondente della legge sull'esercito. E siccome si tratta qui di parificare, per quanto è possibile, questa a quella legge, così si sono usate, il più che è stato possibile, anche le stesse parole. Quindi così essendo per l'esercito, si è stabilito che pure così rimanga per la marina.

Presidente. Onorevole Cavalli, insiste?

Cavalli. Veramente, anche se è così nella legge per l'esercito, la mia osservazione regge ugualmente.

Del resto io, se non si vuole accettare la mia proposta, potrò farne una raccomandazione, affinché la possibilità di accordare sia precisamente cambiata in una concessione per diritto. Quando si hanno i requisiti voluti da questo articolo, non

deve essere in arbitrio del ministro l'accordare o no il ritardo della chiamata sotto le armi in tempo di pace; deve, secondo me, esser concesso, tanto più che il comma secondo stabilisce i motivi che impediscono la concessione del beneficio.

Io perciò insisterei perchè veramente anche per la legge sull'esercito questa disposizione, che a me pare imperfetta, fosse modificata nel senso cui ho accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Ma qui si trattava specialmente, per tutte quelle disposizioni che hanno un carattere speciale, che sono necessarie per il servizio speciale della marina, di adottare la stessa legge che vi è per l'esercito. L'articolo che qui si propone è preciso all'articolo 120 del testo unico della legge sull'esercito. Ma evidentemente il concetto è che, quando i giovani studenti soddisfano alle disposizioni di questo articolo quando domandano ottengono. Si è messo *possono*, ma non vuol dire che *debbono*. Il che significa che, se l'individuo domanda lui, può avere questo diritto. Quindi l'articolo deve essere interpretato in questo modo, che, quando uno fa la domanda, e dai documenti si vede che ha soddisfatto a quelle condizioni, può avere questo diritto.

Presidente. Si accontenta, onorevole Cavalli, di questa dichiarazione?

Cavalli. Dopo questa esplicita dichiarazione dell'onorevole ministro io non ho più ragione di insistere nella mia proposta.

Presidente. Sta bene.

Randaccio. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Randaccio. (Della Commissione) Una lievissima modificazione io credo confacente alla chiarezza dell'articolo. Invece di dire: “ Gli studenti delle Università, o degli Istituti assimilati, quelli degli Istituti e scuole nautiche: „ proponerei si dicesse: “ degli Istituti e scuole di nautica. „

La nautica si riferisce tanto agl'Istituti che alle scuole.

Presidente. Se non vi sono opposizioni metto, a partito l'articolo 12 con la modificazione di forma proposta dall'onorevole Randaccio.

Chi l'approva si alzi.

(L'articolo XII è approvato.)

“ XIII. — Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

“ Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello stato maggiore generale della regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

“ I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. ”

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al XVIII inclusivamente.)

“ XIV. — Gli iscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

“ L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del Consiglio di leva. ”

“ XV. — Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

“ E per contro se il numero delle schede risulta eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

“ Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte. ”

“ XVI. — Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame, stabilito dal precedente articolo 25, gli iscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande e reclami.

“ Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del regno.

“ XVII. — Coloro che trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla seconda categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, od ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

“ Al loro rientrare nel regno dovranno però presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio

compartimento allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato. ”

“ XVIII. — Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato nel regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

“ Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli iscritti del proprio circondario. ”

“ XIX. — Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2 della presente legge.

“ Alla riforma deve precedere l'esame personale che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva. ”

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io aveva rinunciato a' miei emendamenti, perchè credeva che questa legge fosse già stata approvata dal Senato. Mi si dice ora che ciò non è; e che questa non è una legge che si copia precisamente dalla leva di terra.

Io pregherei l'onorevole relatore di volermi dire se il Consiglio di leva di mare è composto ugualmente come quello della leva di terra; poichè ricordo che c'era fra essi una grande differenza.

Ora a me pare che tutto quello che v'era di cattivo nella leva di terra sia stato pienamente accolto; e quello che v'era di buono e di maggior guarentigia nei Consigli di leva di terra non sia stato compreso in questa legge.

Per esempio, si è approvato poco fa un articolo, nel quale è detto che il ministro crea lui il Consiglio di leva di mare. Non so se per i Consigli di leva di terra sia data al ministro questa facoltà; quindi vorrei sapere come è composto il Consiglio di leva di mare. Questo desidererei sapere; perchè a me pare che l'elemento elettivo non sia qui rappresentato nello stesso numero in cui è rappresentato nel Consiglio di leva di terra. Ho bisogno di questa spiegazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. La legge che stiamo discutendo mantiene molte prescrizioni, anzi la maggior parte delle prescrizioni della legge in vigore. La modificazione che si fa a questa legge è per metter d'accordo la leva di mare con

quella di terra; poichè nella leva di mare c'era ancora la facoltà dei cambi, e la Camera mille volte ha domandato che si togliesse questa facoltà. Ed appunto con questa legge si introduce il servizio obbligatorio per tutti; si introduce la 1^a, 2^a e 3^a categoria, invece delle due che ci sono nella legge vigente. Il Consiglio di leva resta costituito come nella legge in vigore: non si cambia niente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io sono veramente dispiacente che noi lasciamo gli stessi errori e la stessa mancanza di garanzie, che erano nella legge passata.

Io prego i miei colleghi di ritenere come nel Consiglio di leva marittima nel modo che è stato approvato da noi, è affatto trascurato l'elemento elettivo, imperocchè come dice l'articolo 20 della legge:

“ Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della Capitaneria, ed è composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo, o di un assessore da lui delegato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo e di un capitano della marineria mercantile nominato dal Ministero. ”

Ora nel Consiglio di leva di terra, invece, vi sono sempre due consiglieri provinciali, mentre in questo non entra che un solo consigliere comunale. Io spero tuttavia che, dovendo questo disegno di legge essere approvato dal Senato, in quel giorno si troverà maggior numero di senatori, che potranno interessarsi di questa e di altre questioni, e quindi non aggiungo più parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro de la marineria. A me pare che l'elemento elettivo sia rappresentato più di quello, cui accenna l'onorevole Di San Donato; poichè, a parte gli ufficiali di porto, che rappresentano il Governo, nel Consiglio di leva marittima entra a far parte anche il sindaco del capoluogo del compartimento marittimo il quale mi pare rappresenti l'elemento elettivo; oltre di esso entra pure a far parte un consigliere comunale del capoluogo; dunque sono già due gli elementi elettivi. Vi è poi un capitano della marineria mercantile, il quale, sebbene sia nominato dal Ministero, rappresenta tuttavia gli interessi delle classi marittime. Mi pare adunque che l'elemento elet-

tivo sia maggiormente rappresentato nella legge nuova, che nella vecchia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Canevaro, relatore. Io avevo chiesto di parlare perchè l'onorevole Di San Donato si era rivolto a me per sapere come era composto il Consiglio di leva marittima. Ma avendolo egli saputo leggendo l'articolo 20 della legge, non c'è più ragione perchè io parli.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 19, lo pongo a partito.

(È approvato, e lo sono pure, senza discussione i seguenti articoli dal XX al XXXI inclusive.)

“ XX. — I casi di esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria ed assegnazione alla 3^a sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, che saranno specificati dal regolamento.

“ XXI. — Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di iscrizione alla 3^a categoria invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni complete, per provare il suo diritto.

“ XXII. — Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni del servizio di 1^a e di 2^a categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal ministro, a tenore dell'articolo 21.

“ L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva giusta il successivo articolo 50.

“ Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, e per il resto definito dall'articolo 124.

“ XXIII. — Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della prima dalla seconda categoria per il rispettivo compartimento marittimo.

“ XXIV. — Gli iscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla prima, alla seconda, ed alla terza categoria, vengono arruolati dai capitani di porto.

“ I designati per la prima categoria sono avviati sotto le armi.

“ Gli iscritti che costituiscono la seconda e la terza categoria verranno muniti di congedo illimitato. ”

“ XXV. — I Consigli di leva suppliscono gli iscritti della prima categoria che venissero ri-

formati presso il Corpo o fossero rimandati per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti iscritti dalla seconda, finchè il contingente della prima categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.

“ Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla seconda categoria debba invece far parte della prima.

“ Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla prima alla seconda categoria degli iscritti o dei surrogati di fratelli, che risultino in eccedenza alla prima categoria. ”

“ XXVI. — Sono computati in isconto della prima categoria gl' iscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'articolo 89 ed abbiano diritto ad essere assegnati alla seconda od alla terza categoria. ”

“ XXVII. — È esente dal servizio di prima e di seconda categoria, ed è assegnato alla terza l'iscritto, che, nel giorno stabilito pel suo arruolamento, si trovi in una delle seguenti condizioni:

“ 1° unico figlio di padre vivente;

“ 2° figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni, o di padre entrato nel settantesimo anno di età;

“ 3° unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

“ 4° nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età, e che non ha figli maschi;

“ 5° nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

“ 6° primogenito di orfani di padre e di madre, od unico fratello di orfane, di padre e di madre, nubili;

“ 7° il maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62;

“ 8° l'ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

“ 9° iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di poter prestare servizio militare,

salvo che all'uno dei due competa l'esenzione per altro titolo. ”

“ XXVIII. — Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

“ Le dette esenzioni saranno per altro accordate, anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive Giunte municipali constasse la impossibilità di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacità od altro impedimento.

“ I diritti per l'assegnazione alla terza categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli che non fossero stati esposti dagli iscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i Consigli di leva, sino al tempo delle operazioni complete. ”

“ XXIX. — È parimente esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed è assegnato alla terza, l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè questi:

“ 1° non sia iscritto alla seconda categoria od alla terza.

“ 2° non si trovi in servizio colla qualità di volontario nel caso previsto dall'articolo 89 della presente legge e dall'articolo 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;

“ 3° non sia arruolato nel Corpo reale equipaggi per leve straordinarie in tempo di pace. ”

“ XXX. — È pure esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed è assegnato alla terza, l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

“ 1° in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

“ 2° morto mentre era sotto le armi;

“ 3° morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

“ 4° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. ”

“ XXXI. — Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli XXIX e XXX possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare. ”

“ XXXII. — Sono però temporariamente con-

siderati come non esistenti in famiglia, per stabilire il diritto alla esenzione, i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

“ Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, egli cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneo, essere iscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte. ”

Brin, ministro della marina. Prego la Commissione di volere aggiungere nel primo comma, dopo la parola “ esenzione ”, le parole “ dal servizio di prima e seconda categoria. ”

Canevaro, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare quest'aggiunta.

Presidente. Prego l'onorevole ministro di mandarmi scritta la sua proposta.

(Il ministro scrive la proposta.)

Di Marzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Marzo. Vorrei sapere dall'onorevole ministro quale sia lo scopo di quest'aggiunta.

Brin, ministro della marina. La ragione è questa.

Dalla terza categoria nessuno è esente: tutti coloro che per ragioni di famiglia sono esenti da questo servizio nella prima e nella seconda categoria, entrano nella terza, e possono essere richiamati solamente in casi eccezionali di guerra. Quindi l'esenzione dal servizio è soltanto per la prima e seconda categoria, che possono anche essere chiamate in tempo di pace.

Di Marzo. Faccio osservare all'onorevole ministro che questo articolo dice così: Sono considerati temporariamente come non esistenti in famiglia per stabilire il diritto alla esenzione i dementi, i maniaci, ecc. Ora mi pare che questi non potranno mai esser chiamati in servizio.

Brin, ministro della marina. Ma è per stabilire il diritto all'esenzione degli altri membri della famiglia.

Di Marzo. Sta bene.

Presidente. Pongo dunque a partito l'aggiunta proposta dal ministro che dopo la parola *esenzione* si aggiunga “ dal servizio nella prima e seconda categoria. ”

(È approvato.)

Pongo a partito l'articolo 32 coll'aggiunta dell'onorevole ministro.

(È approvata.)

“ XXXIII. — Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare, o al Corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

“ In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto, equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo XXIX. ”

(È approvato.)

Il seguito di questa discussione sarà differito ad altra seduta.

La seduta è levata alle 12, 20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).